

ATTO DI ACCORDO QUADRO

(ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 s.m.i. e art.24 della Legge regionale n.7/2004 s.mi. per la attuazione del Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. – Polo Unico Secchia del Piano delle Attività Estrattive P.A.E vigente)

A valere tra

Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande (Prov. RE) alla piazza Martiri della Libertà n.1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Sindaco Giuseppe Daviddi, nato a Casalgrande (RE) il 13/09/1964, del Responsabile del Settore “*Pianificazione Territoriale*” arch. Giuliano Barbieri, nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, del Responsabile del Settore “*Patrimonio e Lavori Pubblici*” arch. Salvatore D'Amico, nato a Messina (Prov. ME) il 25/05/1968, elettivamente domiciliati, per le cariche rispettivamente rivestite, presso la sede del Comune, che sottoscrivono il presente atto in virtù di deliberazione n..... del adottata dalla Giunta Comunale di Casalgrande, conservata agli atti del Comune, nel seguito indicato anche come “*Comune*”;

e

Calcestruzzi Corradini società per azioni, con sede in Casalgrande RE, località Salvaterra, alla via XXV Aprile n.70, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00674130356, numero di iscrizione R.E.A. RE- 149615, agente in persona della Presidente e legale rappresentante Sig. Romano Frascari, nato..... (Prov.) il, domiciliata per la carica presso la sede della società che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, agli atti della società e da aversi qui integralmente richiamata, la quale dichiara di intervenire esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel seguito del presente atto indicata anche come “*Calcestruzzi Corradini*”;

e

Emiliana Conglomerati società per azioni, con sede in Reggio Emilia alla via Alessandro Volta n.5, numero di codice fiscale, partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese, numero REA RE –, agente in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Marco Monti, nato a Canossa (Prov. RE) il 18/04/1948, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con

deliberazione del **Consiglio di Amministrazione in data**, agli atti della società e da aversi qui integralmente richiamata, il quale dichiara di intervenire esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel seguito del presente atto indicata anche come "Emiliana Conglomerati";

Premesso che:

- con delibera della Giunta Provinciale n.53 del 26/04/2004 è stato approvato il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive, P.A.E vigente, ai sensi degli artt.4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/1991 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 e 59 del 26/11/2016 sono stati approvati definitivamente il Piano Strutturale Comunale P.S.C e Regolamento Urbanistico Edilizio R.U.E. La vigenza di tali strumenti è decorsa a partire dal 28/12/2016 (data di pubblicazione sul BURERT della Regione Emilia Romagna);
- con decreto del Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po, il 13/04/2022 è stata approvata la Variante P.A.I alle fasce fluviali del Fiume Secchia, che ridefinisce le linee guida per il ripristino delle aree di cava in zona perifluviale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 29/01/2024, è stata approvata la *“Variante parziale al Piano delle Attività Estrattive P.A.E in variante al P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali”*, e che la stessa è divenuta vigente con la pubblicazione sul BURERT della Regione Emilia-Romagna il 28/02/2024;

Considerato che:

- la disciplina normativa regionale detta le seguenti disposizioni in materia di attività estrattive:
 1. all'art. 7 della legge regionale n.17/1991 smi, prevede che il P.A.E sia redatto dai Comuni sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E, in particolare per quanto riguarda i Poli estrattivi di valenza sovracomunale, attribuendo al medesimo P.A.E valenza di variante specifica al piano urbanistico generale;

2. all'art.24 della legge regionale n.7/2004 smi prevede che: "*gli Enti locali possano concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive; tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'art.11 della legge n.241/1990 smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)*";

- l'approvazione della variante parziale al P.A.E-2024 (deliberazione di Consiglio Comunale n.02/2024), in considerazione delle modifiche apportate allo strumento di pianificazione, implica la predisposizione e la approvazione di un nuovo P.C.A per il coordinamento degli interventi attuativi e di ripristino ambientale, in attuazione alle disposizioni di legge regionale n.17/1991 smi;

- l'art. 6 delle norme tecniche di attuazione N.T.A. del vigente P.A.E, sotto la rubrica "*Modalità di attuazione del P.A.E*" pone la disciplina in merito all'attuazione delle previsioni del Piano mediante intervento diretto convenzionato (Piano di Coltivazione e Progetto di sistemazione P.C.S.), di cui all'art. 13 della legge regionale n.17/1991 smi, subordinato all'approvazione del Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.) e dell'Allegato 2 alla medesima normativa;

- in data 27/01/2026 il Comune ha adottato, con deliberazione di Consiglio Comunale n.02, il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A.-2026 del Polo Unico di P.A.E vigente, ai sensi della legge regionale n.24/2017 smi;

- in data 13/07/2026 il Comune ha approvato, con deliberazione di **Consiglio Comunale n.....**, il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A.-2026 del Polo unico di P.A.E vigente, ai sensi della legge regionale n.24/2017 smi, il cui contenuto ha da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;

- Emiliana Conglomerati e Calcestruzzi Corradini, ai sensi degli art. 6 comma 2 della N.T.A di P.A.E vigente, hanno presentato al Comune di Casalgrande **in data al prot.gen.n.....**, la proposta di schema di atto di Accordo Quadro, ai sensi della Legge Regionale n.7/2004 smi, per l'attuazione del Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A-2026 di iniziativa privata del Polo Unico, da stipularsi ai sensi dell'art.11 della legge n.241/1990 smi;

- all'esito del confronto sulla proposta di cui al precedente punto sviluppatosi nel corso di incontri convocati, ai sensi dell'art.11 comma 1 bis della legge n.241/1990 smi, il Comune di Casalgrande da una parte, Calcestruzzi Corradini e Emiliana Conglomerati dall'altra parte (nel seguito indicati anche come "*Attuatori*"), hanno condiviso i contenuti di seguito sintetizzati:

1. definizione dei tempi e delle modalità per il ripristino e il recupero ambientale delle varie aree di cava del Polo Unico secondo i contenuti del P.C.A-2026 approvato;

2. configurazione dell'obbligazione, gravante su Calcestruzzi Corradini e Emiliana Conglomerati,

avente ad oggetto la messa a disposizione di risorse da destinare alla realizzazione di opere pubbliche di compensazione costituenti dotazioni territoriali (previste dagli strumenti di Programmazione del Comune) da concordare con l'Amministrazione Comunale;

3. impegno del Comune di Casalgrande:

a. a consentire l'attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti alla data di sottoscrizione del presente atto di Accordo Quadro, con particolare anche se non esclusivo riguardo alle volumetrie massime estraibili del P.C.A-2026 approvato, a fronte della presentazione, da parte degli operatori economici degli atti e dei documenti normativamente previsti per l'istruttoria delle autorizzazioni alla escavazione ed alle attività ad essa connesse;

b. in sede di definizione delle intese con gli eventuali ulteriori operatori economici coinvolti dall'esercizio della attività estrattiva all'interno del Polo Unico di P.A.E vigente, ad individuare e definire, dando loro efficacia cogente e valenza contrattuale, criteri per la determinazione degli oneri aggiuntivi destinati alla realizzazione di misure di mitigazione e compensative degli impatti che siano ispirati a criteri perequativi rispetto all'onere assunto dagli Attuatori con il presente atto di Accordo Quadro e siano improntati a parametri di proporzionalità, di equità, di eguaglianza sostanziale, di parità di trattamento tra i soggetti coinvolti;

- è pertanto intenzione del Comune di Casalgrande e degli Attuatori definire con il presente atto di Accordo Quadro il contenuto delle obbligazioni e delle garanzie finanziarie da assumersi da parte dei medesimi Attuatori ai fini della successiva attuazione del P.C.A-2026 in relazione al Polo Unico di P.A.E vigente;

TANTO PREMESSO, TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE DA UNA PARTE, CALCESTRUZZI CORRADINI E EMILIANA CONGLOMERATI DALL'ALTRA PARTE, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 S.M.I E DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE N.7/2004 S.M.I.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. A- Conferma delle premesse.

1. Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'art.1362 del codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione del presente atto di Accordo Quadro.

2. Le Parti danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto degli atti richiamati dalla sopra estesa premessa. Le Parti confermano ad ogni effetto, ognuna per quanto di propria competenza, con la sottoscrizione del presente atto di Accordo Quadro, l'efficacia e la validità degli impegni assunti.

Art. B- Obbligazioni per la realizzazione, sul territorio del Comune di Casalgrande, di opere pubbliche di compensazione.

1. Le Parti danno atto che l'attuazione del PCA-2026 genera sul territorio impatti la cui compensazione è perseguita dagli Attuatori, di comune accordo con il Comune. Il Comune e gli Attuatori, pertanto, dichiarano e danno atto di avere individuato le opere pubbliche, verso cui far convergere le proprie risorse finanziarie ed operative, meglio dettagliate alle lettere C e D del presente accordo.
2. Il Comune e gli Attuatori dichiarano e danno atto di avere condiviso le considerazioni in ordine alla valenza pubblica connessa alla realizzazione/partecipazione delle opere citate all'Articolo C – il cui progetto esecutivo, predisposto dal Comune a propria cura ed integralmente a proprie spese (ai sensi del D.lgs n.36/2023 smi), risulta conforme ai requisiti della normativa vigente smi ed indica, tramite adeguato cronoprogramma, i termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori.
3. Il Comune, preso atto degli impegni assunti dagli Attuatori, nel rispetto del principio di parità di trattamento, si impegna – come indicato nelle premesse (punto 3, lett. b) – ad individuare e concordare, nei confronti di eventuali altri operatori economici coinvolti dall'esercizio della attività estrattiva all'interno del Polo Unico di P.A.E vigente, mediante atti aventi efficacia cogente e valenza contrattuale, le quote per la determinazione degli oneri aggiuntivi, destinati alla realizzazione di misure compensative degli impatti, che siano ispirati a criteri perequativi rispetto all'onere assunto dagli Attuatori con il presente atto di Accordo Quadro e siano improntati a parametri di proporzionalità, di equità, di eguaglianza sostanziale, di parità di trattamento tra i soggetti coinvolti, nel contesto di una considerazione unitaria delle esigenze di compensazione e mitigazione delle attività del Polo Unico di P.A.E vigente.
4. Calcestruzzi Corradini e Emiliana Conglomerati, per parte loro, con particolare riferimento alle opere di cui alla lettera C: si obbligano nei confronti del Comune, con la sottoscrizione del presente atto di Accordo Quadro, ad eseguire e completare, secondo le regole dell'arte e della progettazione esecutiva predisposta e approvata dal Comune Settore "Patrimonio e Lavori Pubblici", nella quota economica massima pattuita e specificata all'art. C, co. 1, lett. d (da intendersi invalicabile e comprensiva di qualsiasi onere accessorio), i lavori delle opere pubbliche compensative, in conformità alle disposizioni vigenti normative di legge e regolamentari, nessuna esclusa, nel rispetto dei parametri di riferimento economico-finanziari regionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.
5. Il Comune, a sua volta, si impegna a consentire la tempestiva attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti alla data di sottoscrizione del presente atto di Accordo Quadro, con particolare anche se non esclusivo riguardo alle volumetrie massime estraibili del P.C.A-

2026 approvato, a fronte della presentazione, da parte degli operatori economici degli atti e dei documenti normativamente previsti per l'istruttoria delle autorizzazioni alla escavazione ed alle attività ad essa connesse.

Art. C- Assunzione di obblighi inerenti all'attuazione del nuovo piano di coordinamento attuativo P.C.A.

1. I Soggetti Attuatori, nell'ambito dell'attuazione del Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A-2026 approvato, si obbligano nei confronti del Comune di Casalgrande, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da essi Attuatori e sarà in ogni caso a questi opponibile:

a. a finanziare integralmente a proprie spese gli oneri e le attività concernenti l'attuazione degli interventi di sistemazione, recupero e mitigazione ambientale di ogni singola cava: siffatti oneri ed attività ricadono sui titolari o esercenti delle specifiche attività o lavorazioni in riferimento agli elaborati di cui alle tavole del P.C.A-2026 approvato e dei prossimi Piani di Coltivazione e Sistemazione P.C.S;

b. a finanziare integralmente a proprie spese l'esecuzione del monitoraggio di cui all'art.18 del D.lgs. n.152/2006 smi e del vigente *"Programma di monitoraggio degli aspetti quali-quantitativi delle matrici ambientali"* (di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.26/2014), volto ad assicurare – tenendo conto anche delle precedenti analisi svolte nel tempo – il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla attuazione del P.C.A-2026 e dei vigenti P.C.S nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, funzionale ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e ad adottare le opportune misure correttive, in conformità a quanto previsto dagli elaborati di P.A.E vigente;

c. a rispettare i tempi e le modalità previsti per gli interventi di recupero, mitigazione ambientale e ripristino di ogni singola cava che sono definiti negli elaborati del P.C.A-2026 approvato e relativi Piani di Coltivazione e Sistemazione P.C.S;

d. a realizzare le opere pubbliche di compensazione costituenti dotazioni territoriali sul territorio (in particolare, opere di natura stradale), concordate con l'Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di partecipazione pari ad Euro 280.000,00 (Duecentottamilaeuro,00) i.v.a esclusa, da suddividersi tra gli Attuatori come segue.

Con riferimento ad Emiliana Conglomerati s.p.a.: questa si impegna esclusivamente e senza vincolo di solidarietà con gli altri Attuatori:

- per la quota pari al 68,50 % (sessantottovirgolacinquanta per cento) dell'importo complessivo pattuito, pari ad Euro 191.800,00 + iva, per le opere di natura stradale di seguito specificate, con il seguente ordine di esecuzione:

I. Interventi di manutenzione stradale in Via E. Berlinguer;

Con riferimento a Calcestruzzi Corradini s.p.a.: questa si impegna esclusivamente e senza vincolo di solidarietà con gli altri Attuatori:

- per la quota pari al 31,50% (trentunovirgolacinquanta per cento) dell'importo complessivo pattuito, pari ad Euro 88.200,00 + iva , per le opere di natura stradale di seguito specificate (ambiti indicativi), con il seguente ordine di esecuzione:

I. fresatura, asfaltatura di Via Mazzini;

II. fresatura, asfaltatura di Via Gramsci;

III. fresatura, asfaltatura di Via Torino;

IV. fresatura, asfaltatura di Via Aosta;

2. Calcestruzzi Corradini e Emiliana Conglomerati danno atto e dichiarano che le quote percentuali di riparto, di cui al precedente punto 1., lettera d), sono state calcolate in via di prima approssimazione sulla base dei volumi di materiale di cava estraibili oggetto di delocalizzazione (desumibili nel progetto di P.C.A-2026 approvato). Tali importi e percentuali sono fissi e non potranno essere soggetti a revisione, aggiornamento o adeguamento di qualsiasi natura, e sono comprensivi di ogni onere accessorio. Resta inteso che è esclusa la solidarietà passiva tra gli Attuatori, essendo ciascuno obbligato con esclusivo riferimento alla sua percentuale economica di partecipazione alla realizzazione delle opere tassativamente indicate come di competenza. Nessun attuatore risponde, a qualsiasi titolo, dell'inadempimento dell'altro.

3. L'affidamento dei lavori delle opere pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, di cui al precedente punto 1. lett. d), sarà formalizzato con proprio atto del Responsabile del Settore *"Patrimonio e Lavori Pubblici"* in riferimento al progetto esecutivo di prossima approvazione ai sensi del D.lgs n. 36/2023 smi., redatto a cura e spese del Comune, il cui computo metrico estimativo sarà naturalmente redatto nel rispetto del prezziario regionale Emilia-Romagna. Resta naturalmente inteso che, qualora il progetto esecutivo delle opere di competenza di ciascun Attuatore, comportasse oneri superiori rispetto alla somma pattuita, il Comune provvederà a finanziare la differenza con risorse proprie.

4. Gli Attuatori prestano la loro disponibilità a iniziare i lavori, di cui al presente ART C. punto 1. lett. d), in coordinamento con il Settore *"Patrimonio e Lavori Pubblici"* entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo. La realizzazione dell'opera o delle opere pubbliche, sopra specificate, avrà luogo in un'unica soluzione per ciascuna opera, nel rispetto del cronoprogramma facente parte degli elaborati progettuali esecutivi approvati dal Settore *"Patrimonio e Lavori Pubblici"*, allo stato non formalizzato.

5. Le disposizioni del presente articolo saranno richiamate nelle prossime convenzioni attuative delle varie autorizzazioni rilasciate per l'attività estrattiva, di sistemazione ambientale delle aree di cava ai sensi della Legge Regionale n.17/1991 smi e le attività ad essa connesse, a completo ed esaustivo soddisfo di ogni ulteriore pretesa compensativa relativa allo sviluppo delle escavazioni ed all'insediamento di infrastrutture a servizio delle attività medesime, oggetto della variante PAE2021. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente atto devono intendersi soddisfatte e definitivamente estinte tutte le pretese del Comune di Casalgrande a titolo compensativo, mitigativo, perequativo o comunque connesso all'attuazione del P.C.A-2026, senza che il Comune possa avanzare, in qualsiasi sede e a qualsiasi titolo, ulteriori richieste di contributi, oneri, opere, cessioni o prestazioni patrimoniali fondate sulle medesime attività, salvi i soli oneri espressamente previsti da inderogabili disposizioni di legge.

Art. D- Assunzione di obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche inerenti viabilità e infrastrutture coinvolte dalle attività previste.

1. Le parti danno atto della necessità di una programmazione unitaria e coordinata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità nonché alle infrastrutture di supporto delle attività previste nel Polo Unico del P.C.A-2026 approvato. Danno altresì atto della necessità di una attuazione degli interventi correlata allo sviluppo delle escavazioni e al conseguente insediamento di infrastrutture a servizio delle attività di lavorazione e trasformazione previste.

2. Gli Attuatori, per l'intera durata dei provvedimenti autorizzativi all'attività estrattiva che verranno rilasciati in virtù del P.C.A-2026 ed in conseguenza dell'insediamento infrastrutturale connesso, si obbligano, per sé e per i propri aventi causa, a svolgere integralmente a propria cura, in conformità a quanto previsto dal presente atto di Accordo Quadro, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari in conseguenza delle attività esercitate in ambito di cava dei tratti di viabilità comunale e delle opere infrastrutturali a servizio delle attività estrattiva. In particolare: viabilità indicate negli elaborati del P.C.A-2026 approvato, con riferimento ad Emiliana Conglomerati s.p.a.: tratto Via L. Reverberi fino all'innesto con la SP 51; con riferimento a Calcestruzzi Corradini s.p.a.: tratto Via S. Brugnola, dall'uscita area di stabilimento fino all'innesto con la rotatoria di via Canale.

3. Le disposizioni del presente articolo saranno richiamate nelle prossime convenzioni attuative delle varie autorizzazioni rilasciate per l'attività estrattiva, di sistemazione ambientale delle aree di cava ai sensi della Legge Regionale n.17/1991 smi e le attività ad essa connessa, a completo ed esaustivo soddisfo di ogni ulteriore pretesa compensativa relativa allo sviluppo delle escavazioni ed

all'insediamento di infrastrutture a servizio delle attività medesime, oggetto della variante PAE2021. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente atto devono intendersi soddisfatte e definitivamente estinte tutte le pretese del Comune di Casalgrande a titolo compensativo, mitigativo, perequativo o comunque connesso all'attuazione del P.C.A-2026, senza che il Comune possa avanzare, in qualsiasi sede e a qualsiasi titolo, ulteriori richieste di contributi, oneri, opere, cessioni o prestazioni patrimoniali fondate sulle medesime attività, salvi i soli oneri espressamente previsti da inderogabili disposizioni di legge.

Art. E - Validità dell'atto di Accordo Quadro.

La validità del presente Accordo Quadro è inevitabilmente allineata alla durata all'orizzonte del PCA-2026, con proroga automatica per il tempo necessario al completamento della sistemazione finale e al collaudo, e comunque fino alla scadenza dell'ultima autorizzazione rilasciata in attuazione del PCA, fermo restando che gli impegni assunti seguiranno il cronoprogramma oggetto dell'obbligazione.

Art. F- Conseguenze dell'inadempimento.

Laddove gli Attuatori o i loro aventi causa non adempiano alle obbligazioni assunte con il presente atto di Accordo Quadro, il Comune di Casalgrande, avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna della parte inadempiente alla esecuzione, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 codice civile, delle obbligazioni assunte, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Parimenti, nel caso di inadempimento da parte del Comune degli impegni assunti e/o di recesso dal presente accordo, sarà onere dell'Amministrazione tenere indenni i soggetti Attuatori, i quali avranno facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna della parte inadempiente all'esecuzione delle obbligazioni assunte, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. G- Oneri di inserimento di clausole.

All'atto del primo trasferimento, ad opera di ciascuna delle Società (Calcestruzzi Corradini e Emiliana Conglomerati), della proprietà o comunque della facoltà di utilizzo delle aree nella rispettiva disponibilità interna al Polo Unico o di parte di essi, nonché nei successivi atti di trasferimento delle aree medesime, dovranno essere inserite clausole nelle quali l'acquirente, per sé e i suoi aventi causa, dichiarerà di ben conoscere ed accettare il presente Accordo Quadro e si impegnerà a rispettarlo e ad eseguirlo in ogni sua parte.

Art. H- Onere di comunicazione.

Il trasferimento totale o parziale della proprietà dovrà essere comunicato dagli Attuatori e dai terzi al Comune mediante trasmissione di copia dei relativi contratti a mezzo di lettera raccomandata entro

30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione dei contratti medesimi.

Art. I- Clausola risolutiva.

Le Parti danno atto dell'avere avviato il procedimento per la acquisizione, dalla Prefettura di Reggio Emilia, delle informazioni di cui all'art. 91 D.lgs. n.159/2011 smi, procedimento che, al momento della sottoscrizione dell'Atto di Accordo non è ancora concluso. Le Parti danno atto e dichiarano di essere pienamente consapevoli che il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, ad ogni effetto, automaticamente e immediatamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive ai sensi dell'art. 91 D.lgs. n.159/2011 a carico.

Art. J – Privacy.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito G.D.P.R), il Comune di Casalgrande RE, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente Accordo. In qualunque momento gli interessati potranno contattare il Titolare o il Responsabile, all'indirizzo mail: privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l'ufficio Protocollo del Comune e utilizzando l'apposito modulo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del G.D.P.R è disponibile scrivendo all'indirizzo: dpo@tresinarosecchia.it. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo all'indirizzo.

Art. K – Registrazione e oneri fiscali.

Il presente atto sarà registrato integralmente nei suoi Articoli, su iniziativa del Comune. All'uopo gli Attuatori chiedono sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

Art. L- Accettazione del Comune.

Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facoltà di legge in ordine alla istruttoria dei procedimenti relativi alla approvazione dei Piani di Coltivazione e Sistemazione P.C.S. e al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento della attività estrattiva.

Casalgrande (Reggio Emilia), Lì

Comune di Casalgrande
Il Sindaco
(Giuseppe Daviddi)

Calcestruzzi Corradini
L'Amministratore Delegato
(Romano Frascari)

Comune di Casalgrande

Responsabile del Settore

“Pianificazione Territoriale”

(arch. Giuliano Barbieri)

Emiliana Conglomerati

Il Presidente

(Marco Monti)

Comune di Casalgrande

Responsabile del Settore

“Patrimonio e Lavori Pubblici”

(arch. Salvatore D’Amico)